



***REGOLAMENTO***

***PER LA CELEBRAZIONE***

***DI MATRIMONI CIVILI***

***E PER LA COSTITUZIONE***

***DI UNIONI CIVILI***

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10 marzo 2020*

## **INDICE GENERALE**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 – Funzioni**

**Art. 3 - Luogo della celebrazione**

**Art. 4 - Matrimonio civile/unione civile su delega**

**Art. 5 – Matrimonio civile/unione civile celebrato/constituito da cittadino delegato**

**Art. 6 – Matrimonio civile/unione civile con l’ausilio di un interprete**

**Art. 7 - Giorni e orario di celebrazione**

**Art. 8 - Tariffe**

**Art. 9 - Organizzazione del servizio e allestimento della sala**

**Art. 10 - Prescrizioni per l’utilizzo**

**Art. 11 - Disposizioni finali**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Oggetto del presente Regolamento è la definizione delle procedure che dovranno seguire coloro che vorranno celebrare il matrimonio civile o costituire l’unione civile utilizzando i locali comunali.

L’art. 106 del Codice Civile dispone che *“il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti alla’Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”*. La Casa Comunale è costituita dai locali nei quali il Comune esercita le sue funzioni ed individuati all’art. 3. La collocazione sarà determinata in base alla scelta dei richiedenti ed in funzione del numero di partecipanti alla celebrazione/constituzione.

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita quando viene svolta all’interno dell’orario di servizio dell’ufficio di stato civile, soggetta unicamente al pagamento del rimborso previsto dal successivo art.8.

### **Art. 2 Funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento dell’ordinamento dello stato civile.

2. Possono altresì celebrare i matrimoni anche uno o più Consiglieri o Assessori Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

### **Art. 3** **Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati/costituiti pubblicamente nella Casa Comunale previa domanda (allegato A) degli interessati da presentarsi con anticipo di almeno 30 giorni nelle seguenti sale:

- nel Salone al primo piano della sede Municipale (per un massimo di 60 persone);
- ufficio del Sindaco (per un massimo di 6 persone);
- ufficio Servizi Demografici – Stato Civile Via Veneto n. 2 (per un massimo di 4 persone);
- in altre Sedi anche esterne al Palazzo Municipale regolarmente Istituite con Deliberazione della Giunta Comunale come ulteriore sito dell'ufficio di Stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili.

2. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

### **Art. 4** **Matrimonio civile/Unione civile su delega**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale dello Stato Civile, con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio o l'unione civile potrà essere celebrato/costituito nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Per il matrimonio celebrato od unione civile costituita su delega di altro Comune i richiedenti dovranno produrre almeno 8 giorni prima della data di celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato civile, la seguente documentazione:

- a) delega del Comune di residenza;
- b) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- c) indicazione del regime patrimoniale prescelto.

### **Art. 5** **Matrimonio civile/Unione civile celebrato/costituito da cittadino delegato**

1. Qualora i richiedenti intendano far celebrare il matrimonio/costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere comunale, nel rispetto dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000, oltre alla normale richiesta, dovranno presentare apposita istanza, (allegato B) con un anticipo di almeno 30 giorni, comunicando le generalità del delegato ed il possesso dei requisiti su apposito modulo.

2. Una volta ricevuta la documentazione di cui al precedente comma, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione del matrimonio o la

costituzione dell'unione civile, alla persona indicata, la quale dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione.

#### **Art. 6**

#### **Matrimonio/Unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso i richiedenti, o solo uno di essi, siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio/costituzione di unione civile, di comprendere la lingua italiana; diversamente dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli artt. 13 e 66 del DPR n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno due giorni prima della celebrazione/costituzione, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **Art. 7**

#### **Giorni e orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili sono costituite, in via ordinaria, all'interno dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile, nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, con la disponibilità della sala e del celebrante e previo versamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale, ove prevista.
2. Al di fuori di tale orario, potranno essere celebrati matrimoni o costituite unioni civili su specifica motivata richiesta degli interessati e solo su espressa autorizzazione in deroga emessa dal Sindaco e contestuale disponibilità dello stesso alla celebrazione.
3. E' comunque esclusa la possibilità di celebrarli o di costituirli nei seguenti giorni:
  - 1 e 6 gennaio
  - il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente
  - 25 aprile
  - 1 maggio
  - 2 giugno
  - terzo lunedì di settembre, festività del Santo Patrono
  - 15 agosto
  - 1 novembre
  - 8,24,25, 26 e 31 dicembre.

#### **Art. 8**

#### **Tariffe**

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è previsto il pagamento di una tariffa definita ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, assumendo come parametri di base tutti i costi diretti e indiretti, connessi allo svolgimento del servizio, quali spese per il personale, spese gestionali ed eventuali servizi appaltati. Tale tariffa sarà differenziata a seconda che la cerimonia avvenga all'interno dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile, al di fuori di tale orario, se almeno uno degli sposi sia residente nel Comune o viceversa se gli sposi non siano residenti nel Comune, se la cerimonia è celebrata da cittadino delegato con presenza quindi di un funzionario del Comune. La tariffa non è soggetta ad Iva come da disposizione

dell' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 236 del 23 agosto 2007. Gli sposi dovranno effettuare il pagamento della tariffa entro il 20° giorno antecedente la data fissata per il matrimonio o far pervenire all'Ufficio Servizi Demografici, almeno 24 ore prima della celebrazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica, copia della ricevuta di pagamento.

2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
4. Nel caso siano richiesti servizi aggiuntivi i relativi costi saranno addebitati agli sposi.

### **Art. 9**

#### **Organizzazione del servizio e allestimento della sala**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile che dà, in coordinamento con gli altri uffici interessati, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
2. La richiesta relativa alla celebrazione e all'uso delle sale a ciò adibite al di fuori dell'orario di servizio deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio competente almeno 60 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e previa disponibilità degli ufficiali di Stato Civile.
3. La richiesta può essere presentata anche anteriormente alla fase delle pubblicazioni di matrimonio. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda verrà comunicata l'autorizzazione o l'eventuale diniego, con precisazione delle ragioni del mancato accoglimento e, nei casi nei quali è previsto il pagamento di una tariffa, verranno fornite le necessarie indicazioni per il pagamento della tariffa.
4. I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della celebrazione dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, con onere a carico dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Vigonovo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

### **Art. 10**

#### **Prescrizioni per l'utilizzo**

1. Ai richiedenti, a propria cura e spese sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purchè non intralcino lo svolgimento della cerimonia.
2. E' altresì ammesso l'utilizzo di una musica di sottofondo, sia con accompagnamento dal vivo che riprodotta e diffusa attraverso qualsiasi modalità ed apparecchio appositamente fornito dagli sposi e che dovrà essere rimosso alla fine della cerimonia. In caso di riproduzione di musiche, ogni e qualsiasi onere sarà completamente a carico dei richiedenti, sollevando l'ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. E' vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente il costo delle spese di

pulizia aggiuntive. Se sparsi all'esterno dei locali dovranno essere spazzati al termine della cerimonia a cura dei richiedenti.

4. E' altresì vietato l'uso di candele o ceri, di razzi o altro materiale pirotecnico sia all'interno del locale prescelto che nelle relative adiacenze.

5. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse l'ammontare degli stessi, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

## **Art. 11** **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e alle norme statutarie del Comune di Vigonovo.